

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana nei confronti di cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)

Condizioni

1. Residenza (dimora abituale) nel Comune di Ponzano Veneto

L'ufficio dello stato civile può prendere in considerazione solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiane di persone residenti nel Comune di Ponzano Veneto

L'iscrizione anagrafica di cittadino straniero che voglia presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da cittadino italiano richiede l'esame preventivo della documentazione da parte dell'ufficiale dello stato civile. Si precisa comunque che si tratta di una esame sommario che non può comportare la approfondita analisi dei singoli documenti e non esclude quindi l'eventuale rigetto anche successivo della domanda o la richiesta di integrazioni o di nuovi documenti.

L'iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Ponzano Veneto.

Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi.

È evidente che il cittadino straniero che chiedi l'iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Ponzano Veneto e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.

Nota bene:

Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In particolare saranno oggetto di denuncia le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Ponzano Veneto.

Se l'esito dell'analisi preventiva è positivo l'ufficiale dello stato civile lo comunicherà all'ufficiale d'anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda di iscrizione anagrafica, insieme ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica:

1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso)
2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l'ingresso in Italia non sia stato diretto dall'estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell'area Schengen)
3. Copia del Codice fiscale
4. Copia del titolo di occupazione dell'immobile (ad esempio: contratto di locazione)
5. Fotocopie di TUTTA la documenti documenti che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.

Per maggiori informazioni sul cambio di residenza di prega di consultare l'apposita sezione su questo sito.

2. Documentazione da allegare - Informazioni generali sugli atti che debbono essere presentati.

1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all'estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell'istanza.
3. Allo stesso modo, le traduzioni anche debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.
4. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all'originale in lingua straniera o dall'autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia; oppure - nel caso nel paese d'origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) - da quest'ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell'atto di nascita di Mario Visentin, il padre è indicato come Giuseppe Visentin ma nell'atto di nascita del padre è invece Giuseppe Vizentin, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall'ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell'autorità giudiziaria).
6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

Documenti obbligatori

- **estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero** rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d'ufficio. Se la persona è nata nell'attuale Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1 settembre 1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e legalizzato dall'Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio). Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall'autorità religiosa che deteneva i registri (esempio sinagoga per gli ebrei ecc.)
- **atto di morte** dell'avo emigrato se nato prima del 1861
- **atti di nascita** di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- **atto di matrimonio dell'avo italiano** emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- **atti di matrimonio dei suoi discendenti**, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- **certificato di non naturalizzazione**, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante

che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

- **certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana** attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (**questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto**);
- in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche **l'atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza**. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
- **Autocertificazione di residenza**
- **Copia del passaporto straniero** (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell'area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

Procedura

- **Caso a) Il richiedente non è ancora iscritto in anagrafe**

E' necessaria la valutazione preventiva e sommaria della documentazione:

L'ufficiale dello stato civile, farà una valutazione sommaria della documentazione a fondamento dell'istanza di idoneità documentale al fine dell'iscrizione anagrafica (vedi modulo)

L'interessato dovrà presentarsi **personalmente o a mezzo di delegato munito di procura o di agente munito di mandato di rappresentanza (sarà richiesta copia della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari) con tutta la documentazione in originale. L'interessato potrà essere accompagnato da un interprete con nomina in carta semplice, con copia dei documenti di identità dell'interessato e dell'interprete che deve accettare per iscritto**

Nota per gli avvocati: la procura alle liti o l'incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell'istanza o della sua trattazione in sede amministrativa ma è necessaria una procura specifica indirizzata a questa amministrazione.

Attenzione: per nessun motivo l'ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).

L'ufficiale dello stato civile comunicherà l'eventuale esito positivo all'ufficiale d'anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda di iscrizione anagrafica. Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica (scaricabile dalla sezione modulistica) alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica:

1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso)
2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l'ingresso in Italia non sia stato diretto dall'estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell'area Schengen)
3. Copia del Codice fiscale
4. Copia del titolo di occupazione dell'immobile (ad esempio: contratto di locazione)
5. Fotocopie di TUTTA la documenti documenti che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.

- **Caso B) il richiedente è già iscritto in anagrafe**

L'istanza è presentata senza la necessità dell'esame preventivo della documentazione, secondo quanto indicato oltre nella sezione istanza.

Istanza

L'istanza è redatta su apposito modulo scaricabile nella sezione modulistica di questo sito, è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Saranno allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e se redatta all'estero opportunamente legalizzata, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

L'istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.

Nell'istanza dovranno essere indicato in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti

Termini

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.

Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.

Al momento della ricezione dell'istanza (anche con copia per ricevuta del relativo modello) o nei giorni successivi, l'interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l'acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.

Conclusione del procedimento

In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell'ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove o non ha più la dimora abituale) la domanda sarà respinta per incompetenza

Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell'istanza

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d'ufficio e **non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.**

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l'imposta di bollo.

Normativa di riferimento: Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 (legge 2 aprile 1865, n. 2215)

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Legge 13 giugno 1912, n. 555

Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113

Requisiti richiesti: Residenza (dimora abituale) nel Comune di Ponzano Veneto

Documenti da presentare: - istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque.

- atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861

- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;

- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

- certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l'atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.

- autocertificazione di residenza

- Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell'area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

Termini per la presentazione dei documenti: Non ci sono termini per la presentazione dei documenti fintanto che dura l'iscrizione anagrafica

Durata del procedimento: Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.

Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.

Ufficio di competenza: [Stato civile](#)

Via Cicogna

Responsabile unità operativa: dr. Stefano Masini

Referente ufficio: dr. Stefano Masini

Tel. 0422 - 960313

E-mail: anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it